

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)**Procedimento di rettifica (articolo 10 paragrafo 2)**

In Slovenia la domanda di rettifica deve essere indirizzata all'autorità che ha rilasciato il certificato di titolo esecutivo europeo (articolo 42^{quater}, comma 1, della legge sull'esecuzione e sul recupero dei crediti).

Procedimento di revoca (articolo 10 paragrafo 2)

Procedimento di annullamento ai sensi dell'articolo 42^{quater}, comma 2, della legge sull'esecuzione e sul recupero dei crediti (competente per l'annullamento è il giudice o l'autorità che ha emesso il certificato) e dell'articolo 42^{quater}, comma 3 della medesima legge (ai fini del procedimento di annullamento di un certificato in base a un atto autentico a seguito di una decisione di esecuzione, è competente territorialmente l'organo giurisdizionale che ha competenza territoriale per decidere dei mezzi di esecuzione ammissibili).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Riapertura del procedimento ai sensi degli articoli da 394 a 405 del Codice di procedura civile.

Restituito in integrum ai sensi degli articoli da 166 a 120 del Codice di procedura civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Lingue ufficiali sono lo sloveno e le due lingue delle minoranze nazionali che sono utilizzate ufficialmente negli organi giurisdizionali siti nel territorio di dette minoranze (articoli 6 e 104 della Codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 15 della legge sull'esecuzione e il recupero dei crediti), l'italiano e l'ungherese.

I territori delle comunità miste sono soggetti alla legge sull'istituzione dei comuni e dei rispettivi territori (GU RS n. 108/06 - versione consolidata ufficiale e n. 9/11; nel prosieguo "ZUODNO"). L'articolo 5 della legge ZUODNO dispone: "Ai sensi della presente legge i territori delle comunità miste sono quelli determinati dagli attuali statuti dei comuni di Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Capodistria, Isola d'Istria e Pirano. "

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

I notai.

L'elenco dei notai è disponibile al seguente [link](#)

Ultimo aggiornamento: 26/10/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.